

Voto in condotta, cosa cambia?

Scheda a cura della Rete degli studenti medi

- | | |
|---|-----------------|
| a. Come difendersi: 5 consigli per la vita di tutti i giorni | Pagina 1 |
| b. Che cosa cambia (10 domande e 10 risposte) | Pagina 3 |
| c. Una breve cronistoria del voto in condotta | Pagina 7 |



A. COME DIFENDERSI: 5 CONSIGLI PRATICI PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI

1. Quando ti viene data una sanzione disciplinare, verifica subito che risponda ai criteri dello statuto: solo in pochi gravissimi casi può comportare l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni e, quindi, l'insufficienza nel voto finale. Rivolgiti per dubbi e informazioni allo sportello legale della Rete.
2. Verifica sempre nella tua scuola l'esistenza degli organi di garanzia, se non ci sono, rivolgiti ai tuoi rappresentanti e al sindacato studentesco.
3. Le punizioni collettive (es: "metto il 5 a tutti!") sono SEMPRE illegittime, perché la responsabilità del comportamento è sempre personale.
4. Tutte le insufficienze in condotta date prima del 19 gennaio 2008 sono NON legittime.
5. Le sanzioni e il voto in condotta non sono dati MAI su un singolo episodio e non possono essere dati da UN solo docente (anche se fosse il dirigente scolastico). Deve sempre essere una decisione del consiglio di classe o di istituto.

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma

msn: retedeglistudenti@hotmail.it

mail: info@retedeglistudenti.it

cell: 343496888748 - 3358483074

ci trovi anche su facebook



B. COSA È 'CAMBIATO VERAMENTE? 10 DOMANDE E 10 RISPOSTE

1. Come viene espresso il voto in condotta?

Il voto in condotta è espresso in decimi, come tutti gli altri.

2. Che cosa valuta il voto in condotta?

La definizione di quali ambiti vengono valutati è molto imprecisa e vaga. Si va dal “grado di consapevolezza raggiunto” alla valutazione delle attività previste nelle ore di “cittadinanza e costituzione”. Un guazzabuglio che porta in questo campo sia questioni legate al comportamento sia questioni legate alla didattica. Salvo poi rimarcare il fatto che vale la distinzione prevista nello statuto degli studenti tra la valutazione del profitto e quella del comportamento.

ATTENZIONE!!! Il voto in condotta incide sulla valutazione, ma NON fa media, non può per tanto essere utilizzato per comporre la media matematica. Può invece essere determinante nei casi di medie incerte, e quindi incidere sull'attribuzione del credito scolastico.

3. Il decreto viene applicato subito?

Il decreto è immediatamente attuativo, ma non è retroattivo: non vale cioè per i voti assegnati prima del 19 gennaio, che sono nulli, in quanto non c'erano criteri per dare il 5 fino ad oggi.

Inoltre è vero che il decreto è in vigore, ma deve essere recepito dai regolamenti di istituto: è in questa sede, attraverso un buon lavoro dei rappresentanti degli studenti, che possiamo ottenere regole più certe e dettagliate che ci garantiscano più tranquillità e benessere.

4. La condotta influisce sulla valutazione del profitto?

Il decreto non chiarisce come, ma la risposta è sì. Il voto in condotta, si limita adire il decreto, “concorre alla valutazione complessiva dello studente”, insieme ai voti nelle varie discipline. Non si dice però che il voto farà media con gli altri.

Sono stati rimossi alcuni pericolosi passaggi che erano presenti nelle precedenti versioni del decreto, tra i quali quello che indicava che il voto in condotta era “determinante” nell'attribuzione del credito scolastico. Sicuramente il voto influirà sulle situazioni in bilico, per esempio quando la media è incerta porterà a decidere l'arrotondamento verso il basso o verso l'alto, e quindi anche all'attribuzione del credito scolastico alla fine dell'anno.

5. Quali sono i parametri di valutazione del comportamento?

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma

msn: retedeglistudenti@hotmail.it

mail: info@retedeglistudenti.it

cell: 343496888748 - 3358483074

ci trovi anche su facebook



Il voto in condotta deve valutare complessivamente il percorso dello studente, non può pertanto riferirsi a un unico episodio. Deve tener conto dei progressi durante l'anno, anche nei casi più gravi. Per questo sarà importante monitorare l'applicazione dello Statuto degli studenti, che impone alle scuole e ai consigli di classe di fornire assistenza adeguata e sostegno agli studenti che compiono atti comportamentali gravi (art 9.bis dello dpr 235).

È necessario quindi difendersi da eventuali storpiature e usi illegittimi del voto in condotta, e soprattutto, ogni qual volta si viene accusati di un comportamento non corretto e questo viene segnalato vanno fatte valere le norme che riguardano le sanzioni disciplinari, che contengono la possibilità di percorsi di recupero e lasciano aperta la possibilità di ricorrere all'organi di garanzia.

6. Chi da il voto?

Il voto è dato dal consiglio di classe durante lo scrutinio.

7. Che cosa comporta il 5 in condotta?

L'insufficienza nella condotta comporta la bocciatura automatica.

8. Quando viene dato il 5 in condotta?

L'insufficienza può essere data solo nei casi per cui è previsto dallo statuto l'allontanamento per più di 15 giorni dalla comunità scolastica. Sono quindi ESCLUSE tutte le infrazioni relative ai regolamenti di istituto, i ritardi ecc, anche se reiterati.

Le infrazioni a cui si fa riferimento per dare il 5 sono quindi quelle previste nello statuto all'articolo 4 comma 9, 9 bis e 9 ter, introdotte con le modifiche allo statuto del ministro Fioroni. Devono essere atti gravi e devono essere presenti prove inconfutabili sulla colpevolezza dello studente (articolo 4 comma 9-ter). Inoltre proprio su questo tipo di sanzione, la nota applicativa delle modifiche allo statuto pone alcuni livelli di gravità molto chiari, come si può leggere nella tabella riassuntiva in allegato.

9. Ci si può appellare agli organi di garanzia nel caso del voto in condotta?

Il voto in condotta, come tutti i voti, sono inappellabili e insindacabili, per cui non è possibile ricorrere agli organi di garanzia della scuola e all'organi garanzia regionale. L'unica possibilità è quella di ricorrere sul risultato finale, con la giustizia amministrativa, ma sappiamo quanto esso sia difficile e costoso.

È però possibile intervenire in maniera indiretta sui motivi per cui il voto in condotta viene messo, in particolare nel caso dell'insufficienza.

Infatti il voto in condotta deve essere sempre MOTIVATO e, nella fattispecie del 5, deve essere connesso alle infrazioni disciplinari della tabella A. Ogni episodio e riferimento deve pertanto

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma

msn: retedeglistudenti@hotmail.it

mail: info@retedeglistudenti.it

cell: 343496888748 - 3358483074

ci trovi anche su facebook



essere verificabile, e possiamo chiedere l'intervento degli organi di garanzia proprio sui singoli episodi per cancellare le motivazioni del voto.

Per questo è importante che ogni richiamo, minaccia o sanzione vi venga data informiate subito il sindacato studentesco (info@retedeglistudenti.it) per vedere come evitare l'evitabile.

10. TABELLA DI APPROFONDIMENTO: quando si applica il 5 in condotta

COSA DICE IL DPR 249 MODIFICHE Art 4 comma 9, 9bis e 9 ter	COSA DICE LA NOTA APPLICATIVA Classificazione delle sanzioni - punti c, d, e
<p><i>9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.</i></p>	<p>C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e</p>

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma

msn: retedeglistudenti@hotmail.it

mail: info@retedeglistudenti.it

cell: 343496888748 - 3358483074

ci trovi anche su facebook



	<p>l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>
<p><i>9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</i></p>	<p>D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; <p>Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</p> <p>E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame</p>

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma

msn: retedeglistudenti@hotmail.it

mail: info@retedeglistudenti.it

cell: 343496888748 - 3358483074

ci trovi anche su facebook



	di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
<i>9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.</i>	E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

C. UNA BREVE CRONISTORIA DEL VOTO IN CONDOTTA

Anno	Legge/azione ministeriale	Effetti ...
1998	DPR 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti"	Lo Statuto elimina il 5 in condotta stabilendo la divisione tra la valutazione del profitto e del comportamento. Introduce pertanto un sistema di regole per garantire la convivenza democratica nelle scuole slegate dal sistema della valutazione del profitto. Nascono così anche le sanzioni disciplinari, graduali rispetto alla gravità del comportamento, che possono essere date solo da organi collegiali. Parallelamente nasce il sistema degli organi di garanzia, che permette agli studenti di ricorrere quando ritengono le sanzioni ingiuste.
2001-05	Ministero Moratti	La Moratti annuncia più volte di voler ripristinare il voto, ma l'iniziativa non parte mai. In prima linea nel ripristino del voto è Valentina Aprea, allora sottosegretario all'Istruzione, oggi presidente della commissione cultura alla Camera, da sempre ispiratrice delle politiche sulla scuola di Berlusconi.
2006	Ministero Fioroni	Nei primi mesi del ministero Fioroni scoppia la polemica sul bullismo a scuola. Il ministro non tace e acconsente: il bullismo sarà un suo cavallo di battaglia mediatica e legislativa.
15 marzo 2007	Circolare sui "telefonini"	I media dettano le priorità dell'azione ministeriale, arriva quindi la circolare sull'uso dei telefoni, che non prevede sanzioni aggiuntive ma richiama docenti e presidi a maggior rigore
21 novembre 2007	Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti (dpr 235/2007)	Dopo mesi di contrattazione con le associazioni studentesche del Forum nazionale delle associazioni, Fioroni emana le modifiche allo Statuto. Il testo introduce la possibilità di allontanare lo studente per tutto l'anno scolastico in caso di comportamenti molto gravi, e introduce all'estrema sanzione: l'esclusione dallo scrutinio

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma
 msn: retedeglistudenti@hotmail.it
 mail: info@retedeglistudenti.it
 cell: 343496888748 - 3358483074
 ci trovi anche su facebook



		finale. Gli organi di garanzia provinciali vengono sostituiti dall'organo di garanzia regionale. Le associazioni studentesche chiedono subito una circolare che delimiti l'uso delle nuove sanzioni.
31 luglio 2008	Nota sulle modifiche allo statuto (n°3602)	Arriva finalmente la circolare che delimita l'uso delle nuove sanzioni, le più gravi. Il testo emanato dalla Gelmini è quello già concordato dal ministro Fioroni con le associazioni studentesche.
30 ottobre 2008	Legge 169, conversione del decreto legge 137 del 1 settembre 2008	Dopo l'oceanica manifestazione del 30 ottobre per la scuola pubblica, il Senato approva la legge Gelmini. Tra le altre cose, viene reintrodotta la condotta calcolata in decimi e la bocciatura con il 5.
19 gennaio 2009	Decreto ministeriale n°5	Il decreto riconduce l'applicazione del 5 in condotta solo nei casi già previsti dalla nota 3602.

Rete degli studenti medi - sindacato degli studenti

via Morgagni 27, 00161 Roma

msn: retedeglistudenti@hotmail.it

mail: info@retedeglistudenti.it

cell: 343496888748 - 3358483074

ci trovi anche su facebook

